



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Rep. n. 2026/0000001

Prot. RM/2026/0000418

del 23/01/2026

Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
(D.P.R. 4 febbraio 2022)

DISPOSIZIONE

Oggetto: D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., art. 208, comma 15: conclusione positiva del procedimento di autorizzazione in favore della Società "MORELLI A. & F. s.n.c." per lo svolgimento della campagna di attività con impianto mobile "Marca RIMAC - Modello MOBY 1000 - Matricola n. EMF10000611301021" per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13 e R5, presso il cantiere sito in via del Ponte di Piscina Cupa n. 4, Municipio IX, Roma.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

Vista

la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 e s.m.i. recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", che all'art. 1, comma 421, ha disposto la nomina con Decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, di un Commissario Straordinario del Governo, in carica fino al 31 dicembre 2026, al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al comma 420 del predetto art. 1.

Visto

il Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 e s.m.i., con il quale il Sindaco *pro tempore* di Roma Capitale è stato nominato Commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 (di seguito Commissario Straordinario) al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni giubilari nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

Visto

il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", convertito, con modificazioni, con Legge n. 91 del 15 luglio 2022, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "*Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025*" che:

- al comma 1, attribuisce al Commissario Straordinario, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma

3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

- a. la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;
- b. la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;
- c. l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate;
- d. l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti;
- e. l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- al comma 2, prevede che il Commissario Straordinario, ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, ove necessario, possa provvedere a mezzo di ordinanza, sentita la Regione Lazio, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Visti

- l'art. 13, comma 3, del su richiamato D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, ai sensi del quale “[...] Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale, anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. [...]”;
- l'art. 1, comma 5-bis, del D.P.R. 4 febbraio 2022, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D.P.R. 21 giugno 2022, che dispone che, per l'esercizio dei compiti di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.P.R. 4 febbraio 2022, il “[...] Commissario si avvale degli uffici di Roma Capitale [...]”.

Viste

la Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2023 tra il Commissario Straordinario di Governo, Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale ai fini della costituzione della struttura commissariale in avvalimento a supporto del Commissario medesimo per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni allo stesso demandate in relazione sia agli interventi giubilari sia per l'attuazione del Piano dei Rifiuti di Roma Capitale, acquisita al protocollo commissariale al n. RM/2023/45;

la Disposizione n. 1 del 23 gennaio 2023 del Commissario Straordinario che ha disposto la costituzione della struttura commissariale in avvalimento, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91/2022, denominata “Ufficio di supporto al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025” e ss.mm.ii.

Visti

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- la Comunicazione 2018/C 124/01 della UE sulla classificazione dei rifiuti del 9/4/2018;
- Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, cd “Direttiva Macchine”;
- Direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione);
- Regolamento (UE) N. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Decreto Legislativo del 3 settembre 2020, n. 116, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che*

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

- *il Decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, recante “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;*
- *il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 152 del 27 settembre 2022, recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- *il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28 giugno 2024 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.*
- *il Decreto Direttoriale del MITE n. 47 del 09 agosto 2021 di approvazione delle “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti” di cui alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 18 maggio 2021, n.105, così come integrate dal sotto-paragrafo denominato “3.5.9 - Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico/meccanico-biologico dei rifiuti urbani indifferenziati”;*
- *la Legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”;*
- *il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;*
- *il Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, ed in particolare l’art. 14 bis “Cessazione dalla qualifica di rifiuto”;*
- *la Delibera SNPA 67/2020, recante “Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006”;*
- *la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*
- *il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;*
- *la Legge Regionale del 9 luglio 1998, n. 27 e ss.mm.ii., recante “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 18 aprile 2008, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Prime linee guida agli uffici regionali competenti, all'Arpa Lazio, alle Amministrazioni Provinciali e ai Comuni, sulle modalità di svolgimento dei procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R. 27/98”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 24 ottobre 2008, n. 755, recante “Approvazione del documento tecnico sui criteri generali riguardanti la prestazione della garanzia finanziaria per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006, dell’art. 14 del D.lgs n. 36/2003 e del D.lgs n. 59/2005 – Revoca della D.G.R. 4100/99”;*
- *la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 17 aprile 2009, n. 239 e ss.mm.ii., recante “Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.Lgs. n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;*

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 26 gennaio 2012, n. 34, recante *“Approvazione delle Prime linee guida per la gestione della filiera di riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti inerti nella Regione Lazio”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 9 dicembre 2014, n. 864, recante *“Abrogazione della D.G.R. n. 19/2006 e contestuale approvazione delle nuove procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti e dei nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale, ex art. 208, comma 15, D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio 19 gennaio 2021, n. 13, recante *“Revoca della D.G.R. n. 865 del 09/12/2014 - Approvazione delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale e modalità di quantificazione e versamento delle tariffe istruttorie e di controllo associate ad attività sottoposte a procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006”*.

Premesso che

con nota acquisita dalla Regione Lazio n. 1037973 del 21.10.2025, la Società “MORELLI A. & F. s.n.c.”, con sede legale in via Portosello Secondo n. 443 - 04016 - Sabaudia (LT), C.F./P. IVA 01566730592, ha presentato, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una Comunicazione per lo svolgimento di una campagna di attività di recupero dei rifiuti mediante l'esercizio di un impianto mobile presso via del Ponte di Piscina Cupa n. 4, Municipio IX, Roma;

la Regione Lazio con nota prot. R.U.U. 1050466 del 24.10.2025, acquisita in pari data al prot. RM8132, ha trasmesso la suddetta Comunicazione per competenza al Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025;

sul medesimo sito è stata svolta dalla stessa Società “MORELLI A. & F. s.n.c.” una campagna di attività di recupero dei rifiuti autorizzata con Disposizione del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 rep. RM/2024/21 del 19/06/2024, prot. RM/2024/3331 di pari data;

con nota prot. RM8475/2025 è stato richiesto alla Società “MORELLI A. & F. s.n.c.” di produrre la Comunicazione così come previsto dalle vigenti disposizioni commissariali in materia di campagne mobili;

la Società “MORELLI A. & F. s.n.c.” ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al prot. RM8859/2025;

alla Comunicazione di cui al prot. RM8859/2025 è allegata la seguente documentazione:

- Mod. E - Comunicazione campagna impianto mobile;
- Autorizzazioni regionali impianto;
- E1 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà;
- E2 – Dichiarazione di disponibilità impianto;
- E3 – Dichiarazione accettazione incarico direttore tecnico impianto;
- E4 – Relazione tecnica gestionale;
- E4.1 - Relazione tecnica di Impatto Acustico;
- Relazione previsionale impatto acustico;
- Procura Speciale
- Ricevuta pagamento oneri istruttoria;

per lo svolgimento di detta campagna è previsto l'impiego dell'impianto mobile “Marca RIMAC - Modello MOBY 1000 - Matricola n. EMF10000611301021”, il cui esercizio è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G08252 del 09.06.2014, rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G01029 del 31.01.2024 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G07105 del 06/06/2025 ai fini dell'adeguamento al D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127;

con nota prot. RM8910/2025 è stato avviato il procedimento per il rilascio del provvedimento richiesto e,

contestualmente, è stata trasmessa agli enti/uffici competenti la documentazione di cui alla menzionata comunicazione;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale impianti ed infrastrutture urbane, con nota prot. NA27015/2025, acquisita in pari data al prot. RM9038, ha richiesto integrazioni documentali al fine di poter esprimere il parere di compatibilità acustico ambientale;

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali, con nota prot. n. 0087194.U del 09.12.2025, acquisita in pari data al prot. RM9243, ha trasmesso il parere con prescrizioni ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio n. 864/2014;

con nota prot. RM9341/2025 è stata trasmessa alla Società "MORELLI A. & F. s.n.c." la richiesta integrazioni in materia acustico ambientale pervenuta dal competente ufficio capitolino;

la Società "MORELLI A. & F. s.n.c.", con nota acquisita al prot. RM9418/2025, ha trasmesso le integrazioni documentali in materia di inquinamento acustico ambientale che con nota prot. RM9527/2025 sono state inoltrate a Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale;

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale con nota prot. NA28714/2025, acquisita in pari data al prot. RM9642, ha fornito il parere favorevole di compatibilità acustico ambientale.

Considerato che

la campagna mobile interessa operazioni R13 - *messa in riserva* e R5 - *riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche* di rifiuti speciali non pericolosi classificati con codice EER 17 01 01 – *Cemento*, per una quantità di circa 350 tonnellate, derivanti dalla demolizione delle fondazioni del fabbricato industriale ubicato in via del Ponte di Piscina Cupa n. 4, Roma;

per lo svolgimento della campagna di attività è previsto l'impiego dell'impianto mobile di "Marca RIMAC - Modello MOBY 1000 - Matricola n. EMF10000611301021", il cui esercizio è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G08252 del 09.06.2014, rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G01029 del 31.01.2024 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G07105 del 06/06/2025 ai fini dell'adeguamento al D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127;

che, con la Determinazione regionale di cui sopra G01029/2024, è stato disposto che *"l'impianto potrà essere impiegato alla potenzialità media di trattamento per 8 ore, per le seguenti potenzialità:*

Potenzialità oraria pari a 100 t/h

Potenzialità giornaliera pari a 800 t/die

Potenzialità annua pari a 180.000 t/a

per le operazioni di recupero R5 (salo la messa in riserva A13)

incrementata la potenzialità dell'impianto fino ad un massimo di 100 tonnellate orarie";

che, tuttavia, con la Comunicazione della campagna in esame, è stata prevista una potenzialità di sicurezza pari a circa 80 t/giorno, ai fini del recupero della quantità totale di rifiuti, pari di 350 tonnellate, la durata della campagna mobile è stata stimata in 5 giorni lavorativi effettivi da svolgere nell'arco di circa 14 giorni naturali e consecutivi, al fine di considerare eventuali stop alle lavorazioni dovute ad eventi meteorologici avversi;

è previsto l'esercizio dell'impianto per un massimo di 8 ore al giorno;

le operazioni di recupero sono finalizzate alla produzione di aggregati recuperati destinati ad essere riutilizzati nell'ambito del cantiere in ottemperanza al D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127;

trattandosi di una campagna di recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione di durata inferiore ai 90 giorni, la stessa rientra nei casi di esclusione dalla procedura Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale previsti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del

D.Lgs.n.152/2006, al punto 7, lettera z.b.;

tutte le informazioni tecniche relative all'impianto ed al processo di gestione dei rifiuti presso lo stesso sono contenute nella "Relazione Tecnica Gestionale" datata 21 ottobre 2025, acquisita agli atti con prot. RM8859/2025, allegata alla presente Disposizione.

Considerato, altresì, che

sono stati acquisiti i pareri di ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali e di Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità Acustica Ambientale, di seguito descritti.

ARPA LAZIO - Dipartimento pressioni sull'ambiente - Servizio supporto tecnico ai processi autorizzatori - Unità valutazioni ambientali (prot. n. 0087194.U/2025, acquisito al prot. RM9243/2025). Parere ai sensi dell'Allegato B alla D.G.R. Lazio 864/2014:

"...La campagna di attività in oggetto, secondo la comunicazione della Società, è finalizzata al recupero di rifiuti classificati con CER 17 01 01 cemento, che la Società è autorizzata a gestire. Il quantitativo di rifiuti oggetto della presente campagna di recupero, pari a circa 350 t, è in linea con il quantitativo annuo autorizzato che è possibile gestire attraverso l'impianto mobile, pari a 180.000 t/a.

Come indicato al paragrafo 7.1.1.4 della Relazione tecnica, ciascun lotto di rifiuti da avviare a recupero dovrà essere sottoposto, prima della triturazione, ad un esame visivo finalizzato a verificarne la conformità alle caratteristiche riportate nella scheda di caratterizzazione di base del rifiuto, nonché la lavorabilità del rifiuto nell'impianto. I rifiuti saranno ammessi solo se risultano conformi alla caratterizzazione di base e alla verifica di conformità.

Si rammenta che le verifiche da garantire sui rifiuti in ingresso, come riportate alla lettera b) Verifiche sui rifiuti in ingresso Allegato 1 del D.M. Ambiente 28 giugno 2024, n. 127, consistono in: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari.

Stante quanto sopra, si rappresenta che il Gestore dovrà garantire la verifica della documentazione a corredo dei rifiuti, nonché controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniquale volta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità come previsto nel D.M. n.127/2024.

Con specifico riferimento ai controlli sull'aggregato recuperato, al paragrafo 7.1.3 della Relazione tecnica è specificato che i materiali EoW recuperati, previa caratterizzazione, saranno utilizzati nell'ambito del cantiere. È inoltre specificato che Sulla EoW, coerentemente con gli usi per le quali saranno riutilizzate, andranno effettuate le prove di verifica del materiale riciclato alla Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 5205/2005, D.M. 127/2024.

Con riferimento alle verifiche da effettuare sui materiali recuperati, stante le scarse informazioni presenti nella Relazione tecnica, si rammenta che devono essere verificati i Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato di cui alla lettera d) dell'Allegato 1 del DM 127/2024; in particolare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, deve essere verificato il rispetto dei valori limite riportati nelle Tabelle 2 e 3, per i parametri ivi indicati. Si richiama inoltre che, per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato, occorre fare riferimento alla Tabella 4 di cui alla lettera e) dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024.

Riguardo ai rifiuti generati dal processo di selezione manuale e dal processo di recupero, il Proponente specifica che questi saranno classificati con codici CER 19 12 XX, stoccati in container e gestiti in regime di deposito temporaneo così come previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per essere poi inviati a recupero o smaltimento.

In merito ai codici CER indicati per i rifiuti prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, ad ogni buon conto si evidenzia che solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice CER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina.

Relativamente alla tutela della matrice suolo al par. 8.2 della Relazione tecnica è specificato che al fine di intercettare eventuali sversamenti di fluidi oleodinamici derivanti da perdite accidentali delle tubazioni o eventuali rotture, l'impianto mobile verrà collocato sopra un telo in plastica. È inoltre specificato che gli ugelli

montati per l'abbattimento delle polveri diffuse sono di misure diverse, in modo da renderli operativi in funzione della quantità di polvere prodotta e in modo da non provocare percolamenti. Nella relazione è inoltre specificato che il deposito temporaneo dei rifiuti verrà effettuata in container dotati di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici (es. sistemi di copertura mobili, teli in plastica, ecc.).

Si prende atto delle misure previste.

In relazione alle emissioni di particolato, al paragrafo 8.1 della Relazione tecnica, è specificato che l'impianto mobile è dotato di sistema di abbattimento polveri costituito da una pompa per la nebulizzazione dell'acqua che viene spruzzata attraverso ugelli posti nei punti di maggior produzione di polvere, ovvero sulla bocca del frantoio e nella zona di uscita del materiale dal frantoio. Per limitare la produzione di particolato, dovuta al vento nell'area di stoccaggio, i cumuli di EoW e di rifiuti, verranno per quanto possibile coperti con teloni in materiale plastico impermeabile alle precipitazioni atmosferiche e qualora tecnicamente non fattibile i cumuli dovranno essere costantemente umidificati mediante l'impianto di nebulizzazione.

Si prende atto delle misure previste”.

Roma Capitale - Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti - Servizio Programmazione, Pianificazione e Gestione Acustica – Ufficio Conformità acustica ambientale (prot. NA28714/2025, acquisito al prot. RM9642/2025):

“...l'impatto acustico dell'impianto in oggetto è compatibile con i livelli fissati dalla normativa vigente e dalla classificazione acustica del Comune di Roma (Del. C.C. n. 12 del 29.01.2004), pertanto si esprime parere favorevole di compatibilità acustica ambientale in merito all'intervento in oggetto.

[...]

La società istante dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore.”

Rilevato che

sono esaustive le informazioni e le indicazioni fornite nella documentazione tecnica agli atti;

sono positivi i pareri acquisiti dagli Enti sopra richiamati e, ai sensi della D.G.R. n. 864/2014, si intendono acquisiti in senso positivo i pareri, nulla osta e assensi necessari al rilascio dell'autorizzazione richiesta, non pervenuti nei termini previsti.

Richiamate le motivazioni di cui in premessa e *nei considerata*, sulla base dell'istruttoria espletata

DISPONE

- A. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la Società “MORELLI A. & F. s.n.c.”, con sede legale in via Portosello Secondo n. 443 - 04016 Sabaudia (LT), C.F./P. IVA 01566730592, allo svolgimento della campagna di attività per il recupero di rifiuti non pericolosi da demolizione, mediante operazione R13 e R5, presso il cantiere sito in via del Ponte di Piscina Cupa n. 4, Municipio IX, Roma;
- B. che l'autorizzazione di cui alla lettera A. è rilasciata in relazione alla documentazione tecnica ed amministrativa allegata all'istanza, acquisita al prot. RM8859/2025 e successive integrazioni documentali, acquisite al prot. RM9418/2025;
- C. che per la campagna sarà utilizzato l'impianto mobile “*Marca RIMAC - Modello MOBY 1000 - Matricola n. EMF10000611301021*”, il cui esercizio è stato autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G08252 del 09.06.2014, rinnovata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G01029 del 31.01.2024 e successivamente aggiornata con Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G07105 del 06/06/2025;
- D. che la campagna mobile avrà una durata di 5 giorni lavorativi effettivi, nell'arco temporale di circa 14 giorni consecutivi, a partire dalla data di comunicazione di avvio delle attività, e che saranno trattati rifiuti classificati esclusivamente con il codice EER 17 01 01 *Cemento* per un quantitativo complessivo di circa 350 tonnellate;

- E. che l'impianto potrà essere messo in esercizio per 8 ore al giorno in orario esclusivamente giornaliero;
- F. che i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti da trattare sono pari a 80 ton/g;
- G. che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale indicata al punto B., alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G08252 del 09.06.2014, nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G01029 del 31.01.2024 e nella Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio G07105 del 06/06/2025, nonché delle ulteriori prescrizioni di seguito riportate:
- 1) la Società dovrà comunicare tempestivamente al Commissario Straordinario la data di inizio della campagna mobile;
 - 2) la Società dovrà affidare l'esercizio dell'impianto a personale tecnico qualificato dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale e professionalmente formato ed aggiornato;
 - 3) i cumuli di rifiuti in messa in riserva (R13) dovranno avere un'altezza inferiore a 6 metri, secondo gli indirizzi dettati dalla D.G.R. Regione Lazio n. 34/2012;
 - 4) la Società dovrà garantire la verifica della documentazione a corredo dei rifiuti, nonché controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità come previsto nel D.M. n. 127/2024;
 - 5) i rifiuti codificati come "voce a specchio" dovranno essere preventivamente sottoposti ad accertamenti analitici finalizzati a dimostrarne la non pericolosità ed i relativi certificati analitici dovranno essere conservati presso il luogo di esercizio dell'impianto per tutta la durata della campagna ai fini degli eventuali controlli da parte degli enti competenti;
 - 6) con riferimento alle verifiche da effettuare sui materiali recuperati, dovranno essere verificati i requisiti di qualità dell'aggregato recuperato di cui alla lettera d) dell'Allegato 1 del DM 127/2024; in particolare per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, dovrà essere verificato il rispetto dei valori limite riportati nelle Tabelle 2 e 3, per i parametri ivi indicati;
 - 7) per l'attribuzione della marcatura Ce all'aggregato recuperato si dovrà fare riferimento alla Tabella 4 di cui alla lettera e) dell'Allegato 1 del D.M. n. 127/2024;
 - 8) nel caso di accertata non conformità ai criteri di "end of waste" dei prodotti recuperati a seguito delle analisi di laboratorio previste, dovranno essere valutate le seguenti azioni:
 - a. sottoporre il rifiuto a nuovo processo di lavorazione (tranne nel caso di non conformità alle analisi chimiche sul tal quale e/o al test di cessione);
 - b. avviare il rifiuto a smaltimento/recupero presso altro impianto autorizzato e rispettare quanto indicato al successivo punto 11);
 - 9) il corretto campionamento dei rifiuti e degli aggregati recuperati deve essere assicurato anche avvalendosi di personale interno adeguatamente formato o di laboratori esterni certificati. Per l'esecuzione dei prelievi il riferimento è la norma UNI 10802:2023;
 - 10) in merito ai codici EER dei rifiuti prodotti, fermo restando che la corretta classificazione di un rifiuto è un onere che la normativa pone in capo al produttore dello stesso, solo nel caso in cui i rifiuti in ingresso siano stati sottoposti ad una operazione che ne abbia modificato la natura o la composizione, il codice EER andrà modificato facendo riferimento alla specifica attività da cui origina;
 - 11) i suddetti rifiuti di scarto prodotti in situ dovranno essere posti in deposito temporaneo secondo i criteri di cui all'articolo 185-bis del suddetto decreto, inviati ad impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti (la Società dovrà preventivamente accertare che il soggetto al quale saranno conferiti i rifiuti saranno in possesso delle previste autorizzazioni per gli specifici EER) e gestiti nel rispetto di quant'altro previsto dalla parte Quarta del medesimo decreto;
 - 12) l'impianto mobile non dovrà produrre alcun effluente liquido, pertanto l'acqua nebulizzata per l'abbattimento delle emissioni diffuse dovrà essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, questi andranno gestiti come rifiuti e dovranno essere smaltiti a norma di legge;

- 13) durante i periodi di fermo impianto e in caso di eventi meteorici si dovrà far ricorso all'utilizzo di appositi teli a copertura dei cumuli di rifiuti e degli aggregati recuperati prodotti, con eventuale copertura anche del gruppo di frantumazione;
 - 14) in relazione all'impatto acustico, quando l'intervento sarà realizzato, la Società dovrà verificare, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica, che le previsioni di impatto acustico ai recettori siano rispettate e, in caso contrario, dovrà presentare nuova documentazione di impatto acustico che dimostri con quali accorgimenti si riesca a conseguire la compatibilità con i limiti stabiliti dalla normativa di settore;
 - 15) la Società dovrà, in ogni caso, adottare ogni misura preventiva idonea affinché non si rechi danno al vicinato;
 - 16) la Società dovrà assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico prevista dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed aver cura di conservare per tre anni, presso il cantiere e dopo la chiusura dello stesso, presso la sede legale, le scritture contabili sui rifiuti (registri e formulari di carico e scarico);
 - 17) la Società, prima dell'avvio della campagna mobile, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009 e ss.mm.ii., dovrà:
 - attestare la stipula della polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati a terzi in fase di funzionamento, con massimale non inferiore a 5 milioni di euro; detta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile da inquinamento, come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 864/2014;
 - in alternativa alla polizza a copertura di eventuali danni causati a terzi, potrà presentare, per la singola campagna in argomento, la garanzia finanziaria minima prevista dalla D.G.R. Lazio n. 239/2009, pari a 100.000 euro;
 - 18) la Società dovrà comunicare, con congruo anticipo, la data di conclusione della campagna mobile;
 - 19) la Società è obbligata a conseguire eventuali provvedimenti di competenza di altre Autorità, qualora previsti dalla normativa vigente per la gestione dell'attività di cui trattasi e quanto stabilito dalla normativa in vigore in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro.
- H. di precisare che l'autorizzazione rilasciata deve essere custodita (anche in copia) presso il cantiere;
- I. di precisare che deve essere garantito l'accesso al cantiere alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- J. di precisare che in autotutela potranno essere introdotte ulteriori prescrizioni che si dovessero rendere necessarie successivamente all'adozione del presente provvedimento; in particolare, ulteriori prescrizioni potranno essere impartite anche a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti al controllo;
- K. di notificare la presente, con la documentazione allegata a supporto, alla Morelli A&F s.n.c. ed agli Enti coinvolti nel presente procedimento.

La presente Disposizione sarà pubblicata sul sito istituzionale del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025 al seguente link: <https://commissari.gov.it/giubileo2025>.

Avverso la presente Disposizione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Commissario Straordinario di Governo
per il Giubileo della Chiesa cattolica 2025
Roberto Gualtieri